

Il Consiglio di Stato

Signor
 Giorgio Fonio
 Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 19 gennaio 2018 n. 5.18

30% al di sotto dei 3'000 franchi: nel settore degli spedizionieri urge un intervento!

Signor deputato,

rispondiamo come segue alle singole domande.

1. Si può elencare l'evoluzione del numero degli apprendisti di commercio attivi nelle case di spedizione ticinesi negli ultimi 15 anni?

Il numero di persone in formazione che hanno iniziato un percorso formativo nella professione di "impiegata di commercio/impiegato di commercio" in case di spedizione, negli ultimi 15, anni è il seguente:

Anno	Persone in formazione	Anno	Persone in formazione
2002	8	2010	6
2003	6	2011	4
2004	6	2012	5
2005	4	2013	9
2006	6	2014	8
2007	5	2015	7
2008	5	2016	12
2009	5	2017	11

La statistica comprende persone in formazione di base ai sensi dell'Ordinanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio/Impiegato di commercio con attestato federale di capacità (AFC) del 26 settembre 2011 e precedenti regolamenti.

2. Quanti apprendisti di commercio che hanno eseguito la formazione all'interno di una casa di spedizione hanno trovato lavoro nel settore e quanti sono finiti in disoccupazione?

I dati in nostro possesso non permettono di dare una risposta a questa domanda.

3. Quanti sono i permessi per frontalieri rilasciati nel corso del 2015, 2016 e 2017 con salari riconosciuti al di sotto dei 3'000 franchi mensili?

Nel corso del 2015 sono stati registrati 69 nuovi permessi per frontalieri nel settore delle case di spedizione. In 27 casi il salario (standardizzato a una settimana lavorativa di 40 ore) risultava inferiore a 3'000 franchi mensili.

Nel 2016, come indicato nell'interrogazione, su 84 nuovi permessi G, 25 facevano registrare un salario al di sotto della soglia di fr. 3'000 mensili.

Per quanto riguarda invece il 2017, i dati sui permessi registrati nel settore non sono ancora definitivi ma vedono al momento un totale di 51 permessi G rilasciati che, in 16 casi, fanno registrare un salario inferiore a 3'000 franchi mensili.

4. Alla luce dei dati presentati dal Presidente della Commissione Tripartita, al momento in cui verrà presentata la domanda di obbligatorietà generale, cosa può fare il Consiglio di Stato per sostenere la strada tracciata dai partner sociali allo scopo di arginare la pericolosa deregolamentazione in atto in una parte del settore?

Nell'ambito di una domanda di conferimento dell'obbligatorietà generale di un Contratto Collettivo di Lavoro (CCL), il Consiglio di Stato – per il tramite dell'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) – ha innanzitutto il compito di istruire la domanda. Ciò comporta un esame preliminare/formale per la verifica dell'adempimento delle condizioni legali, sia da parte dell'autorità cantonale (USML) sia da parte dell'autorità federale (Segreteria di Stato dell'economia, SECO). Se la valutazione è positiva, la domanda è pubblicata dal Cantone sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, con un termine di 30 giorni per la presentazione di eventuali opposizioni, e menzionata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Scaduto questo termine, se non sono presentate opposizioni, il Consiglio di Stato decreta l'obbligatorietà generale. La stessa acquisisce validità solo dopo l'approvazione dell'autorità federale.

Il Consiglio di Stato, cosciente delle problematiche legate al settore degli spedizionieri, cercherà pertanto di assicurare un corretto e celere svolgimento di questa procedura.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a due ore.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia:

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)